



Città di Modica

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1 - Principi generali

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2013.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Modica.

2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, campeggi, villaggi turistici, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, alloggi adibiti ad agriturismo, turismo rurale e turismo ambientale, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, residenze d'epoca, residence che operano sul territorio comunale, locazioni turistiche.

3. L'offerta di alloggio di cui al comma 2 consiste nel rendere temporaneamente disponibile a terzi una dimora o luogo, dietro compenso in denaro, ed indipendentemente:

- dallo svolgimento di attività imprenditoriale, non imprenditoriale o occasionale da parte del Gestore della struttura ricettiva;
- dalla eventuale fornitura di servizi accessori, come ad esempio fornitura di biancheria, pulizia dei locali, pasti, ed altro;
- dalla classificazione e dalla categoria della struttura ricettiva.

Articolo 3 - Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi per il turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Modica, e riguardanti:

- progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli per turisti;
- cofinanziamento di interventi promozionali e turistici da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
- incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

2. Le azioni e gli interventi da intraprendere, ai sensi del comma 1, potranno essere concertati con i soggetti (consorzi, enti e organismi) operanti nell'ambito della promozione turistica, ferme restando in capo al Comune tutte le funzioni di indirizzo, direzione e controllo al fine di salvaguardare la coerenza delle finalità e il corretto utilizzo delle risorse per le finalità di cui al presente articolo.

3. Le relazioni di cui al comma precedente, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al comma precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Articolo 4 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi di esazione

01. Il gestore, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'ufficio comunale competente per materia.

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e che non risulta iscritto nell'Anagrafe dei residenti nel Comune di Modica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Soggetto responsabile degli obblighi strumentali all'esazione dell'imposta è il Gestore della struttura ricettiva, d'ora innanzi il "Gestore", presso la quale sono ospitati i soggetti. Gli obblighi strumentali all'esazione sono descritti ai successivi articoli 7 ed 8.

2-bis. Il Gestore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 2 con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui al successivo comma 2-ter, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2-ter. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate.

2-quater. Agli stessi obblighi di cui al presente regolamento sono tenuti i soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle" e stagionalità.

2. L'imposta non si applica dall'ottavo giorno per soggiorni superiori ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni.

3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) i soggetti minori di 14 anni;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; è consentita l'esenzione per due accompagnatori se il paziente è minorenne; l'applicazione di tale esenzione è subordinata al rilascio al gestore, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;

c) due soggetti per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore);

d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva dove svolge attività lavorativa;

e) soggetti che alloggiano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

f) soggetti che alloggiano per motivi di studio;

g) i dipendenti pubblici in missione;

h) soggetti che usufruiscono di pernottamenti gratuiti;

i) soggetti disabili che necessitano di assistenza continua, con relativo accompagnatore, o con due accompagnatori se il soggetto è minorenne;

j) volontari aderenti ad associazioni riconosciute a norma di legge che prestano servizio in occasione di calamità naturali;

k) cittadini iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Modica, ai sensi del precedente art. 4 comma 1;

l) cittadini di età superiore ai 70 anni.

m) soggetti che alloggiano per motivi di lavoro;

n) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, gli operatori sanitari che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

2. I soggetti esenti, esclusi quelli di cui alle lettere a), i), k), l), rilasciano al Gestore, che le conserva per eventuali controlli dell'Ufficio comunale competente, un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo i modelli predisposti.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi non esenti corrispondono al Gestore l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

2. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Modica. È consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3. Il Gestore ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, l'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nella struttura e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

3-bis. Il Gestore è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Modica atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.

4. comma cassato

5. comma cassato

6. Il Gestore effettua trimestralmente, ed entro le scadenze di presentazione delle comunicazioni di cui al successivo articolo 8, comma 2, il versamento alla Tesoreria Comunale delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, secondo le indicazioni fornite dal competente Ufficio comunale.

7. Le somme da versare inferiori ad € 50,00 saranno aggiunte al versamento successivo, anche se complessivamente di importo inferiore al predetto importo.

8. Il Gestore, poiché maneggia e custodisce il denaro di pertinenza dell'erario pubblico, viene considerato agente contabile "di fatto", ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Essendo pertanto assoggettato alla relativa disciplina, presenta annualmente al Comune il "Conto della gestione dell'agente contabile" (Modello 21), entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, secondo il modello predisposto dal competente Ufficio comunale.

8-bis. Il Gestore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 4, comma 2-ter, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

8-ter. Parimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'art. 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

8-quater. Agli stessi obblighi di cui al presente articolo sono tenuti i soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 8 - Altri obblighi del gestore della struttura ricettiva

01. Il gestore deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

1. Il gestore ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo cartelli informativi multilingue in appositi spazi.

2. Il Gestore ha l'obbligo di presentare una comunicazione contenente informazioni rilevate nel trimestre solare, utili ai fini della determinazione e dell'esenzione dell'imposta, secondo il modello definito dal competente Ufficio comunale, al quale va trasmessa entro le seguenti scadenze:

- 1° trimestre (dal 1° gennaio al 31 marzo), entro il 30 aprile;

- 2° trimestre (dal 1° aprile al 30 giugno), entro il 31 luglio;

- 3° trimestre (dal 1° luglio al 30 settembre), entro il 31 ottobre;

- 4° trimestre (dal 1° ottobre al 31 dicembre), entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. La comunicazione va comunque effettuata anche nel caso in cui non vi sia nessun pernottamento nel trimestre solare.

3-bis. Agli stessi obblighi del presente articolo sono tenuti i soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 9 – Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

3. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei Gestori con esenzione di spese e diritti, può:

a) intimare ai gestori delle strutture ricettive - compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;

c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Locale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'art. 5, commi 9 e 10, del presente Regolamento;

d) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'art. 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i..

Articolo 10 – Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria al presente Regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

1-bis. Le violazioni di natura amministrativa al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate nelle forme e nei modi previsti della Legge 24 novembre 1981, n.689.

1-ter. L'organo comunale competente ad applicare le sanzioni amministrative e tributarie in materia di imposta di soggiorno è individuato nel funzionario apicale responsabile del Settore delle Entrate e della fiscalità locale.

2. comma cassato

3. comma cassato

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, alle prescritte scadenze, e per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

4-bis. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2-ter, da parte del gestore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

5. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

5-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

6. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 4, comma 01, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 8 del presente Regolamento, alle prescritte scadenze e per la violazione di obblighi diversi da quelli indicati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

6-bis. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi, al tasso vigente tempo per tempo ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006.

7. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate ai commi precedenti non esclude l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

8. comma cassato

9. comma cassato

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12 - Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, dietro apposita istanza del gestore, ovvero rilevate d'ufficio, l'importo sarà recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata devono essere riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8, comma 2.

2. Nel caso in cui non si possa applicare il precedente comma 1, le somme in eccedenza saranno compensate, sempre su istanza del Gestore, con altre entrate tributarie ed extratributarie dovute al Comune.

3. Ove non sia possibile procedere alla compensazione il gestore può chiedere il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie in materia amministrativa sono devolute al Giudice Ordinario, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 150/2011.

2. Le controversie in materia tributaria sono devolute alle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Il regolamento ha efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

3. Il presente regolamento è altresì pubblicato per esteso dal Comune sul proprio sito istituzionale all'indirizzo "www.comune.modica.gov.it".

4. Le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.